

Lo stato di salute del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 nella relazione del Ministero di Giustizia

di Nicola Ianniello*

La relazione del Ministro di Giustizia sull'applicazione della normativa del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 - L'art. 294 del testo unico sulle spese di giustizia impone al Ministro di Giustizia di relazionare ogni due anni sull'applicazione della normativa al fine di valutarne tutti gli effetti onde consentire necessarie e tempestive modifiche.

Si noti la differenza di elaborazione tra la relazione sul procedimento penale (dalla quale sono espressamente esclusi i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato) e quella sui procedimenti civili.

Da quest'ultima sono ovviamente esclusi (anche se non se ne fa cenno nella relazione) i procedimenti in materia amministrativa e tributaria, laddove per la prima la legge 27 dicembre 2006 n.276 all'art. 1 comma 1308 ha istituito presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, mentre per la seconda le commissioni del patrocinio a spese dello Stato sono previste già dall'art. 138 del testo unico citato.

Osservazioni - Riesce perfino agevole comprendere la maggiore **difficoltà di valutazione degli effetti del gratuito patrocinio della materia civile su quella penale** sol che si consideri che questa ha una anzianità in termini di gratuito patrocinio superiore di undici anni essendovi stato istituito il beneficio fin dal 1990 (Legge n.217/90) e che gli uffici dell'amministrazione penale seguono una tipologia di lavoro che più facilmente e con metodi collaudati rispetto a quelli civili riescono a raccogliere i dati statistici utili da trasmettere al Ministero di Giustizia.

E' significativo il fatto che le percentuali degli uffici che hanno risposto per le rilevazioni del settore penale sono risultate congrue ai fini della corretta analisi e valutazione dell'istituto (così è dato ricavare dall'elaborato – pag.2) mentre il Direttore Generale della giustizia civile ha dovuto evidenziare che non tutti gli uffici interpellati (Corti di Appello, Tribunali ordinari e per i Minorenni e gli Uffici del Giudice di Pace) rispondono nei tempi previsti con i modelli predisposti on line, ed alcuni non rispondono affatto in particolare per quanto riguarda “la rilevazione sulle istanze dal momento che buona parte delle informazioni devono essere fornite dai Consigli forensi, spesso non organizzati per trasmettere il dettaglio richiesto nel monitoraggio”.

Una nota positiva che si riscontra nello studio del settore penale è data dall'osservazione che le agitazioni dei difensori a causa dei ritardi nei pagamenti delle fatture (con l'inserimento ex lege 208/15 del comma 3-bis dell'art. 83 t.u. cit. <il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta>) hanno portato ad un rapido smaltimento dell'arretrato nei pagamenti.

Ovviamente i **costi del servizio sono in continuo aumento** (nell'ordine di percentuali intorno al 20%) in ragione oltre della maggior diffusione dell'istituto, del fatto che, secondo il nostro modesto parere, è in aumento il numero dei "nuovi poveri" (dato comune al settore civile) e l'ampliamento delle ipotesi di reato in cui è applicabile l'art. 76 t.u. cit. a prescindere dal reddito della vittima dal momento che si è inteso addebitare alla collettività il costo per la denuncia e costituzione di parte civile di reati che urtano particolarmente la coscienza sociale.

Nel settore civile, oltre che un aumento delle difese di fiducia dei minori rispetto a quelle di ufficio (vi rilevo un diverso e maggior impegno nell'assunzione dell'incarico da parte della avvocatura) i benefici elargiti nel 2018 (domande accolte dagli Ordini forensi a prescindere dalla conferma o revoca da parte del magistrato che procede) sono in calo rispetto al 2017 per ciò che riguarda gli italiani (per gli stranieri i dati rimangono stabili), mentre di converso i costi sono, per la ragione accennata per il penale, in aumento, ma certo non in percentuale tale da creare allarme.

Del resto, vi è da sottolineare come i dati raccolti (**domande e costi**) danno una **risposta fine a se stessa** dal momento che non sono raffrontabili tra loro, in quanto le domande degli utenti appartengono all'anno di riferimento mentre le spese (in prevalenza i compensi degli avvocati) attengono all'anno di emissione del decreto di liquidazione da parte del magistrato a chiusura del processo o di una fase di esso.

E' da notare, per quel che riguarda le spese liquidate dalle Corti di Appello nella materia civile, come l'importo riferito alla Corte di Appello di Roma (€6.002.651,02) per l'anno 2017 debba ritenersi non congruo rispetto ai singoli dati delle altre Corti territoriali, dovendo semmai riguardare la media nazionale dei costi per il biennio 2015-2016.

Viene, infatti, spiegato che la spesa nazionale è passata nel biennio 2017-2018 dall'importo suddetto (2017) a circa 12 milioni e mezzo di euro (2018).

Ebbene, dalla diminuzione delle domande presso gli Ordini forensi e del contemporaneo aumento dei costi, non riesce possibile dedurre un possibile incremento dei compensi dei difensori, che notoriamente si attestano sulla media nazionale di € 429,00 a processo..

L'avvocatura - Giunti a tal punto, è utile appena un cenno sulla **fiducia** o meno **da parte dell'avvocatura nei confronti dell'istituto del gratuito patrocinio**.

Ebbene, possiamo dire che, nonostante alcune difficoltà (in rapporto soprattutto della imprescindibile **sussistenza dei requisiti reddituali del beneficiario nell'arco di tempo della durata del processo fino alla richiesta del compenso**), la risposta dell'avvocatura è positiva in quanto si registrano comunemente aumenti progressivi del numero delle iscrizioni agli elenchi dei patrocinatori a spese dello Stato.

A conferma di quanto sopra si evidenzia che in uno **studio di questa associazione** che ha preso come punto di **riferimento alcuni Ordini del Centro-Nord e altri del Sud-Isole**, le iscrizioni agli elenchi per il gratuito patrocinio mediamente si aggirano intorno al 65-70% degli iscritti all'albo ordinario e in alcuni casi come quello riguardante l'Ordine forense di Cagliari raggiungono addirittura la percentuale dell'80% ca.

I dati pervenuti a questa associazione dagli Ordini forensi rispecchiano il suddetto *trend* e in particolare:

TRIESTE il 56,23%

AREZZO il 63,5%

SIENA il 68%

ISERNIA il 58%

CAGLIARI il 79%

BARI solo il 41%. (ma vi è da chiarire che gli iscritti nell'albo degli Avvocati sono circa 6.800, gli avvocati iscritti nell'Elenco del Gratuito Patrocinio sono 2786).

E' significativo, d'altronde, che il numero degli iscritti agli elenchi dei patrocinatori a spese dello Stato è di anno in anno in continuo aumento come risulta dal seguente studio di questa associazione e riguardante:

MILANO: iscritti anno 2015 (n.4370) – anno 2016 (n.4467) – anno 2017 (al 27 giugno n. 4620);

VERONA: 22 iscrizioni nel 2015, 30 iscrizioni nel 2016, 27 iscrizioni al giugno 2017;

BOLOGNA iscritti 1567 nel 2014, 1595 nel 2015, 1734 nel 2016, 1781 a luglio 2017;

SIENA L'andamento presso l'Ordine degli Avvocati di Siena è rimasto pressoché invariato al luglio 2017;

AREZZO 26 iscrizioni nel 2014, 29 nel 2015, 28 nel 2016, 27 a luglio 2017;

VITERBO iscritti 382 nel 2015, 398 nel 2016, 416 al 31.3.2017;

BENEVENTO: 66 iscrizioni nel 2015, 61 nel 2016 e 40 al 21/06/2017;

TRANI: 65 iscrizioni nel 2014, 55 iscrizioni nel 2015, 56 iscrizioni nel 2016, 17 iscrizioni al giugno 2017

FOGGIA: 1727 iscritti (2015), 1814 iscritti (2016), 1870 iscritti (a luglio 2017);

LECCE iscritti 1274 nel 2009, 1716 nel 2012, 2164 a luglio 2017.

**(Avv. Nicola Ianniello Presidente Nazionale dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-01/20)*